

FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE
Intervento pubblico di Garanzia sul credito a sostegno della filiera
energetica
Scheda di sintesi

PREMESSA

Il Fondo rientra tra gli strumenti di Ingegneria finanziaria, nello specifico nella linea di intervento **1.4.1.09.01 POR FESR Marche 2007-2013**, promossi e sollecitati dalla Commissione Europea, in quanto idonei a sostenere un numero di progetti maggiore rispetto al tradizionale contributo a fondo perduto; infatti, attraverso il meccanismo di rotazione dei fondi le risorse assegnate vengono restituite e rese disponibili per altre imprese da agevolare, incrementando così il numero dei Soggetti beneficiari dei fondi.

Individuato il Soggetto gestore del fondo nel RTI Unicredit Banca di Roma e Unicredit Mediocredito Centrale si è provveduto a nominare un Comitato di Investimento con il compito di sovrintendere all'andamento del Fondo.

Le risorse disponibili per attuare gli interventi del Fondo ammontano ad **€ 8.047.141,93**.

Le imprese potranno presentare domanda al Fondo per ottenere la Garanzia a partire **dal 2 Agosto 2010**, fino al completo impegno delle risorse disponibili. Ulteriori informazioni e la modulistica necessaria per presentare la domanda sono/saranno disponibili agli indirizzi:

- <http://www.europa.marche.it> (Sezione Bandi)
- <http://www.incentivi.mcc.it/> (Sezione Incentivi regionali)

OBIETTIVI E FINALITA'

Attraverso la costituzione del Fondo istituito dalla Regione Marche si intende favorire l'accesso alle fonti finanziarie mediante concessione di Garanzia pubblica, per sostenere investimenti in efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili al fine di potenziare la filiera energetica localizzata nella Regione Marche.

I progetti finanziabili riguardano:

- investimenti materiali e immateriali in **fonti rinnovabili** per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, di importo non inferiore ad € 500.000;
- investimenti materiali e immateriali in **efficienza energetica** per progetti di miglioramento delle tecnologie di riduzione dei consumi, di importo non inferiore ad € 100.000.

In ogni caso l'aiuto previsto dal Fondo opera come **Garanzia diretta** sul finanziamento erogato dalla Banca o dagli altri Soggetti finanziatori.

Il Fondo potrà operare anche in **Cogaranzia** con i Confidi a altri Fondi di Garanzia a seguito di apposita convenzione con il Gestore.

E' previsto, ove ne ricorrano le condizioni, che il Fondo possa controgarantirsi con il **FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a)**.

La struttura dell' intervento si suddivide in due linee:

- A) Garanzia per investimenti in fonti rinnovabili**
- B) Garanzia per investimenti in efficienza energetica.**

L'iter procedurale della domanda, le modalità di erogazione dei finanziamenti, l'attivazione della Garanzia e del Fondo sono riportati nella **tabella riepilogativa**.

Si avvisa infine che la presente scheda ha carattere sintetico e indicativo. Si prega di consultare il bando per l'approfondimento e la verifica delle informazioni.

A) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI

1. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

Soggetti beneficiari finali sono le **Pmi** anche associate, con la partecipazione al massimo di una grande impresa. Il raggruppamento può assumere la forma di Contratto di Rete, Consorzio, Ati.

I Soggetti beneficiari finali devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel Registro delle imprese istituito presso la CCIAA;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani;
- essere accreditati come *ESCO* presso l'*AEEG*, essere in possesso di iscrizione *SOA – OG9* o superiore, iscrizione *SOA – OG11* o superiore;
- essere vincolati ad effettuare l'investimento, per il quale si richiede l'intervento del *Fondo*, presso una unità produttiva situata nel territorio della Regione Marche.

I Soggetti beneficiari devono operare nei settori (classificazione ATECO 2007):

35.11 "Produzione di energia elettrica";

43.21.01 "Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)".

Nel caso di raggruppamenti i requisiti richiesti possono essere posseduti dalle imprese partecipanti al raggruppamento anche in forma disgiunta. Nel caso di impresa singola i requisiti richiesti possono essere posseduti anche dai soci proprietari.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI LA GARANZIA DIRETTA

Possono richiedere la garanzia diretta i Soggetti beneficiari finali, come sopra definiti, e i Soggetti Finanziatori (Banche e Intermediari). Sono ammissibili alla Garanzia diretta i **Finanziamenti**.

3. NATURA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

La Garanzia diretta, ossia quella prestata dal Fondo direttamente a favore dei Soggetti Finanziatori è esplicita, a prima richiesta, diretta e ha durata massima pari a 36 mesi che decorrono:

- dalla data di **concessione del finanziamento** nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi;
- dalla data di **erogazione del finanziamento** nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi.

La Garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore:

- al **50%** dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 1.500.000,00;
- al **30%** dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 5.000.000,00.

B) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

1. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

Soggetti beneficiari finali sono le **PMI** accreditate come **ESCo** (Energy Service Company, società di servizi energetici accreditate presso l'AEEG – Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas).

I Soggetti beneficiari finali devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- effettuare l'investimento per il quale si richiede l'intervento del Fondo presso una unità produttiva situata nel territorio della Regione Marche;

L'investimento per il quale si richiede l'intervento del *Fondo* deve essere effettuato presso una *PMI* operante nei settori di attività economiche (ATECO 2007):

- **B** "Estrazione di minerali da cave e miniere";
- **C** "Attività manifatturiere";
- **F** "Costruzioni";
- **G** "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli";
- **H** "Trasporto e magazzinaggio";
- **I** "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione".

2. SOGGETTI RICHIEDENTI LA GARANZIA DIRETTA

Possono richiedere la Garanzia diretta i Soggetti beneficiari finali, come sopra definiti, e i Soggetti Finanziatori (Banche e Intermediari). Sono ammissibili alla Garanzia diretta i **Finanziamenti tramite terzi**, ossia i finanziamenti necessari per realizzare opere di efficienza energetica così come definito nel Dlgs. 115/2008.

3. NATURA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

La Garanzia è esplicita, a prima richiesta, diretta e ha durata massima pari a 36 mesi che decorrono:

- dalla data di concessione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi;
- dalla data di erogazione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi.

La Garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore:

- al **60%** dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 1.500.000,00.

I Soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a cinque milioni di euro (5.000.000,00 Euro).

TABELLA RIEPILOGATIVA

A) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI B) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO	<p>La richiesta di ammissione all'intervento del Fondo deve pervenire al Gestore (Unicredit Mediocredito Centrale Spa, mandataria della RTI Unicredit Mediocredito Centrale e Unicredit Banca di Roma) <u>non oltre 3 mesi</u> dalla data di delibera delle operazioni da parte dei Soggetti finanziatori e deve essere inoltrata attraverso il modulo di richiesta predisposto dal Gestore.</p> <p>Il gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e lo comunica ai Soggetti finanziatori e ai Soggetti beneficiari finali <u>entro 15 giorni</u> dall'arrivo della richiesta.</p> <p>Le richieste di ammissione sono deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.</p> <p>Il Gestore comunica in forma scritta ai Soggetti finanziatori e ai Soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo o l'inammissibilità della richiesta <u>entro 10 giorni</u> lavorativi dalla data della delibera</p>
EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	<p>Almeno il <u>25%</u> dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai Soggetti beneficiari finali <u>entro 12 mesi</u> dalla data della delibera del Gestore di ammissione alla Garanzia diretta.</p> <p>Le operazioni di finanziamento saranno regolate ad un tasso di interesse liberamente concordato tra Soggetti finanziatori e Soggetti beneficiari finali.</p> <p>I Soggetti finanziatori, <u>entro 3 mesi</u> dall'erogazione, dovranno far pervenire al Gestore dichiarazione attestante la data di valuta, l'importo erogato, il tasso di interesse praticato e la scadenza dell'ultima rata.</p>
DECORRENZA DELLA GARANZIA	<p>La Garanzia Diretta ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Gestore o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della Garanzia Diretta</p>
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA - ATTIVAZIONE DEL FONDO	<p>In caso di inadempimento il soggetto finanziatore dovrà avviare le procedure di recupero del credito inviando al beneficiario inadempiente, e per conoscenza al Gestore, l'intimazione di pagamento, <u>entro 12 mesi</u> dalla data dell'inadempimento, mediante diffida o decreto ingiuntivo.</p> <p>I richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che sia avvenuto il pagamento degli importi dovuti.</p> <p>La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore <u>entro 120 giorni</u> dalla data di invio della intimazione. Il mancato rispetto del termine è causa di inefficacia della Garanzia del Fondo.</p> <p>Entro <u>90 giorni</u> dal ricevimento della documentazione allegata alla richiesta di attivazione del Fondo il Gestore liquida ai Soggetti richiedenti l'importo garantito nella misura massima deliberata dal Gestore in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo.</p>
PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEI BENEFICIARI	<p>La prenotazione della Garanzia del Fondo può essere richiesta direttamente dal Beneficiario finale utilizzando il modulo di richiesta messo a disposizione sul sito del Gestore, o su versione conforme presentano richiesta di prenotazione della Garanzia del Fondo. Il Gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e lo comunica ai Soggetti beneficiari finali. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate dal Gestore entro il termine di <u>3 mesi</u> dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai Soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera.</p> <p>A seguito della ricezione della prenotazione della Garanzia da parte del Gestore, il beneficiario finale potrà presentare al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) la domanda di finanziamento, il modulo di richiesta di ammissione al Fondo e copia della comunicazione di ammissione all'intervento del Fondo. La Garanzia prenotata a favore del beneficiario finale diviene efficace solo dopo aver presentato la richiesta di Garanzia al Gestore, sul modulo di richiesta di ammissione. Il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) deve presentare al Gestore il modulo di richiesta di ammissione e copia della comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione <u>entro 3 mesi</u> dalla data della delibera del Gestore. Il Gestore conferma via fax al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) l'efficacia della Garanzia del Fondo <u>entro 10 giorni</u> lavorativi dalla data di presentazione del modulo di richiesta di ammissione. La prenotazione della Garanzia del Fondo è deliberata dal Gestore subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.</p>